

COMUNE DI TERRALBA

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE

DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive
modificazioni ed integrazioni.

In vigore dal 01.01.2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

	Zona categoria normale	
	Tariffe 2018	Tariffe 2019
PUBBLICITÀ ORDINARIA art. 12		
-Annuale		
Fino a 1 mq	16,11	16,11
Fino a 5,5 mq	17,10	17,10
Da mq 5,5 a mq 8,5	25,65	25,65
Oltre mq 8,5	34,20	34,20
-Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:		
Fino a 1 mq	1,61	1,61
Fino a 5,5 mq	1,71	1,71
Da mq 5,5 a mq 8,5	2,57	2,57
Oltre mq 8,5	3,42	3,42
PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA: (art. 7, comma 7;		
-Annuale		
Fino a 1 mq	32,23	32,23
Fino a 5,5 mq	34,20	34,20
Da mq 5,5 a mq 8,5	42,75	42,75
Oltre mq 8,5	51,30	51,30
-Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:		
Fino a 1 mq	3,22	3,22
Fino a 5,5 mq	3,42	3,42
Da mq 5,5 a mq 8,5	4,28	4,28
Oltre mq 8,5	5,13	5,13
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI:		
Messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante - art. 14;		
Annuale		
Fino a 1 mq	49,58	49,58
Superiore ad 1 mq	52,62	52,62
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione (fino 1mq)	4,46	4,46
Non sup.a tre mesi, per ogni mese o frazione(Sup. 1mq.)	5,26	5,26
<u>Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'Impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.</u>		

	Zona categoria normale	
	Tariffe 2018	Tariffe 2019
PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI: (art. 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)		
Ogni giorno	3,10	3,10
<u>Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.</u>		
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI - art. 15		
Per ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq)	16,11	16,11
Per ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq)	17,10	17,10
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15)		
Per ogni giorno o frazione	74,37	74,37
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI:(art. 15)		
Per ogni giorno o frazione	37,18	37,18
PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art. 15		
Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	3,10	3,10
PUBBLICITÀ SONORA (art. 15)		
Per ogni giorno o frazione	9,30	9,30
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13		
–Annuale Interna		
Fino ad 1 mq	16,11	16,11
Fino a 5.5 mq	17,10	17,10
– Annuale Esterna		
Fino a 1 mq	16,11	16,11
Fino a mq 5,5	17,10	17,10
Da mq 5,5 a mq 8,5	25,65	25,65
Oltre mq 8,5	34,20	34,20
<u>Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%</u>		

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 13. per anno solare)		
Autoveicoli > q.li 30:	Tariffe 2018	Tariffe 2019
senza rimorchio	89,24	89,24
con rimorchio	178,49	178,49
Autoveicoli < p.li 30:		
senza rimorchio	59,50	59,50
con rimorchio	118,99	118,99
Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie		
senza rimorchio	29,75	29,75
con rimorchio	59,50	59,50

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art.16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art.17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)

Zona categoria normale				
	Tariffe 2018	Tariffe 2019	Tariffe 2018	Tariffe 2019
PER OGNI FOGLIO Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%	cm. 70x100		cm. 100x140	
Per i primi dieci giorni	1,36	1,36	1,61	1,61
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,41	0,41	0,49	0,49
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI				
Per i primi dieci giorni	2,41	2,41	2,41	2,41
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,72	0,72	0,72	0,72
PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI				
- Per i primi dieci giorni	3,21	3,21	3,21	3,21
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,96	0,96	0,96	0,96
Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100%.				
Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 31,00 per ogni commissione.				

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art.21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.